



ISPEZIONE E VIGILANZA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE: regolamento 1774/2002 – smaltimento carcasse animali – regolarità, irregolarità e inquinamento sanitario ed ambientale.

*A cura del Dr. Alessio Durastante
Tecnico della Prevenzione
Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.S.L. 04 di L'Aquila*

DOCUMENTI **2009**
INformazione

Introduzione

Nell'ultimo decennio, l'impiego sempre più massiccio dei chemioterapici, il miglioramento del management aziendale e, la conoscenza di migliori approcci diagnostici e terapeutici hanno consentito di ridurre la mortalità aziendale negli animali da reddito. Tuttavia, un certo numero di animali giunge a morte, in una percentuale più o meno ampia, a seguito di svariate patologie e soprattutto, come noto, in concomitanza di particolari momenti-stress della vita dell'animale.

Normative specifiche permettono l'adeguato controllo sanitario ed il relativo smaltimento in concomitanza all'incolumità pubblica ed al rispetto ambientale.

Il Regolamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 03/10/2002 reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Scopo di tale Regolamento è di stabilire un quadro giuridico unico che, da un lato, consenta una maggiore protezione della salute umana ed animale e, dall'altro, permetta di avere una norma più chiara e semplice rispetto alle regole attuali, emanate numerose in situazioni di emergenza.

Il certificato di morte

La legge impone oggi all'allevatore di comunicare la morte dei propri animali, entro 48 ore al Servizio Veterinario affinché possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale deceduto risalendo tramite accertamento necroscopico se la morte sia avvenuta per cause naturali o a seguito di una malattia infettiva del bestiame (*es. peste, afta, ecc.*), nel qual caso scattano particolari misure di sicurezza per impedire il propagarsi della malattia ad altri allevamenti e per tutelare la salute umana nel caso in cui queste malattie possono essere trasmissibili all'uomo in riferimento al regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954*).

Il medico veterinario appartenente alla A.S.L. competente procede ad effettuare visita post- mortem del l'animale con necessario necropsia e procede, successivamente alla compilazione della certificazione attestante la causa di morte. Nella certificazione vengono riportati numerosi parametri di notevole importanza tra cui il sesso, la razza, l'età, il numero di identificazione tramite microcip, la causa di morte e i relativi prelievi per gli accertamenti di laboratorio (*BSE, TSE, Carbonchio ecc...*). Il certificato redatto e il relativo passaporto dell'animale deceduto vengono conservati in formato cartaceo presso gli archivi della A.S.L. competente e aggiornata la relativa posizione nella B.D.N. In questo modo è possibile un monitoraggio quasi giornaliero, attraverso la B.D.N. (*Banca Dati Nazionale*) delle variazioni numeriche negli allevamenti tramite portale informatico il cui link è <https://anages.izs.it>.

Quadro normativo comunitario e nazionale

Diamo un quadro sintetico delle principali norme di riferimento comunitario e nazionale relativo ai sottoprodotti di origine animale.

➤ Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

REGOLAMENTO (CE) N. 92/2005 DELLA COMMISSIONE, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi.

REGOLAMENTO (CE) N. 197/2006 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano.

REGOLAMENTO (CE) N. 208/2006 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico.

REGOLAMENTO (CE) N. 181/2006 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2007 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale.

REGOLAMENTO (CE) N. 829/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale.

REGOLAMENTO (CE) N. 832/2007 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari.

Regolamento (CE) n. 1432/2007, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale.

Regolamento (CE) n. 1576/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale.

➤ Normativa Nazionale

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Di Trento E Bolzano - Accordo 1 luglio 2004.

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n.36 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"

Il Regolamento 1744 del 2002

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 2002 reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Nell'art. 1 del regolamento viene evidenziato il campo di applicazione stabilendo le norme sanitarie e di polizia sanitaria:

"a) la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali;

b) l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII".

Mentre lo stesso non viene applicato, come indicato nello stesso articolo 1 comma 2, ad un maggior numero di prodotti:

- “a) agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;*
- b) al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell'azienda di origine;*
- c) ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e dei corpi o parti di animali selvatici utilizzati per produrre trofei di caccia;*
- d) agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;*
- e) ai rifiuti di cucina e ristorazione, salvo se:*
 - i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;*
 - ii) destinati al consumo animale; o*
 - iii) destinati ad impianti di produzione di biogas o al compostaggio;*
- f) agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione; e*
- g) al transito per via marittima o aerea”.*

Nell'art. 2, comma 1 il decreto definisce significativamente alcuni concetti importanti e basilari come tra cui il significato di sottoprodotto, materiali delle categorie 1-2 e 3 e materiale specifico a rischio.

- “a) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;*
- b) materiali di categoria 1: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4;*
- c) materiali di categoria 2: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5;*

- d) *materiali di categoria 3: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6;*
- o) *materiali specifici a rischio: materiali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”.*

Nello specifico andiamo ad effettuare considerazioni nell'ambito delle tre categorie di sottoprodotti indicati dal regolamento:

- art. 4, comma 1 materiali categoria 1

“a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

- i) *animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;*
- ii) *animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;*
- iii) *animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;*
- iv) *animali da esperimento, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;*
- v) *animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.*

b) i) *i materiali specifici a rischio;*

- ii) *ove i materiali specifici a rischio non siano stati rimossi al momento dello smaltimento, i corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio;*

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1”.

➤ art. 5, comma 1 materiale categoria 2

“a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;

- c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;*
- d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;*
- e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all'articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;*
- f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2;*
- g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3".*

➤ art. 6, comma 1 materiale categoria 3

- "a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;*
- b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;*
- c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;*

- d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;*
- e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;*
- f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;*
- g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;*
- h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;*
- i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;*
- j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinata provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;*
- k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;*
- l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)”.*

Nell'art. 7, comma 1 del regolamento vengono poste in evidenza le modalità relative alla raccolta, trasporto ed immagazzinamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati. Il regolamento a tal riguardo impone che tali prodotti, ad eccezione

di quelli rientranti nella categoria 3, vengono trattati ed identificati sulla base di quanto indicato nell'allegato II dello stesso.

Nello stesso articolo, comma 2 il regolamento pone l'obbligo per il trasporto dei sottoprodotti sia accompagnato da documento commerciale o sanitario nei casi previsti dalla legge (soddisfare i requisiti indicati nell'allegato II del regolamento).

“1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati, ad eccezione dei rifiuti alimentari della categoria 3, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.

2. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale oppure, ove richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario. I documenti commerciali e i certificati sanitari devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II ed essere conservati per il periodo ivi specificato. Essi contengono in particolare informazioni sulla quantità e sulla descrizione del materiale nonché sulla sua marcatura”.

Nel Cap. III, art.10, 11, 12, 13, 14 e 15 viene indicata dal regolamento il riconoscimento degli impianti di transito, di magazzinaggio, di incenerimento e coincenerimento, degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2, degli impianti oleochimica di categoria 2 e 3, degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio.

Nel Cap. V del regolamento vengono evidenziate le relative deroghe al regolamento stesso, a tal riguardo consideriamo quanto indicato nel art. 24 dal titolo Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale dove al comma 1, lettera b l'autorità competente può decidere che i sottoprodotti della categoria 1 lettera b punto ii, materiali categoria 2 e materiali categoria 3 possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o in casi particolari sotterrati in loco.

“1. L'autorità competente può, se necessario, decidere che:

b) i seguenti sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco:

i) materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

ii) materiali di categoria 2;

iii) materiali di categoria 3;”.

Vigilanza ed ispezioni: caso di mancato smaltimento e abbandono di materiale rientrante nel regolamento 1774/2002

I controlli in ambito dell'applicazione del regolamento 1774 del 2002 e del D.P.R. n° 320 del 1954 rappresentano uno degli aspetti sanitari di maggior importanza in ambito medico- veterinario, incolumità pubblica e salvaguardia dell'ambiente. La corretta gestione aziendale e la vigilanza permettono di minimizzare rischi sanitari permettendo l'adeguato accertamento della causa di morte degli animali e di procedere tempestivamente ed adeguatamente allo smaltimento delle carcasse diminuendo il relativo impatto sull'ambiente.

Il territorio aquilano sviluppa, per le caratteristiche orografiche, un'area particolare con numerosi rilievi e conche all'interno della quale vengono ad insediarsi la maggior parte degli allevamenti zootecnici. Questa particolarità geografica ha portato, in riferimento a quanto previsto dal regolamento 1774 del 2002 art. 24, a considerare il territorio aquilano per la maggior parte zona isolata. A tal riguardo è stato stipulato un accordo tra i sindaci dei diversi comuni del comprensorio aquilano rientranti nelle aree isolate a procedere, successivamente agli accertamenti sanitari necessari (*visita post-mortem e analisi di laboratorio*), allo smaltimento delle carcasse morte per cause naturali tramite infossamento con i relativi accorgimenti.

In alcuni casi, per problemi gestionali aziendali, vengono a delinarsi situazioni sanitarie delicate e potenzialmente pericolose; un esempio a riguardo è quello di una azienda ovina in zona rurale nelle vicinanze della città di L'Aquila dove la combinazione di una gestione inadeguata, della cattiva situazione igienica delle strutture di ricovero e di conseguenza del benessere degli animali (*microclima: T °C, U%, Velocità dell'aria m/s e polveri disperse*) hanno determinato la causa del decesso di più di 30 capi ovini in un periodo di circa tre mesi. I capi morti, a differenza di quanto previsto dalle normative vigenti, sono state gettate e lasciate incustodite in adiacenza alla concimaia aziendale determinando un vero e proprio cimitero all'aria aperta senza una minima protezione sanitaria ed ambientale. In fase di vigilanza ed ispezione i funzionari sanitari del Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.S.L. n° 04 di L'Aquila hanno proceduto al riscontro e alla verifica degli animali morti. Nella fase ispettiva si è proceduto, in presenza del titolare della azienda ovina in considerazione, ad predisporre il sistema di sequestro dell'intera area. Di seguito al sequestro convalidato da parte del sindaco del comune in cui persiste l'azienda si è proceduto alla delimitazione del perimetro dell'area in questione con nastri e al censimento degli animali deceduti e al loro riscontro numerico. Le operazioni sono state rallentate notevolmente dalle pessime condizioni climatiche di quei giorni (*neve e ghiaccio*) ma volte per necessita sanitaria.

Va premesso che tutti gli animali deceduti in azienda ed al pascolo devono, per normative comunitarie e nazionali (*Normativa monitoraggio BSE e TSE*), essere soggetti al prelievo del tronco encefalico da inviare come campione urgente a laboratorio di riferimento dell'I.Z.S di Teramo per gli opportuni accertamenti e per confermare o smentire la possibilità di malattie infettive. Su la base di quanto appena indicato gli animali rinvenuti nell'azienda ovini furono ammassati e abbandonati per circa tre mesi e non sottoposti a prelievo ne a smaltimento delle carcasse.

Così i funzionari ispettivi del Servizio Veterinario considerarono le 30 carcasse come materiale specifico a rischio procedendo, successivamente al dissequestro, a smaltimento tramite ditta specializzata, in riferimento al Reg. 1774/2002, e alla bonifica sanitaria dell'area e ai successivi adempimenti normativi.



Fig. 1 Documentazione fotografica verifica carcasse e smaltimento mediante ditta specializzata

Conclusioni

Il 3 ottobre 2002 l'UE ha adottato il regolamento (CE) n. 1774/2002 che disciplina i sottoprodotti di origine animale. Il regolamento stabilisce rigorose norme sanitarie e di polizia veterinaria inerenti alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione di tutti i sottoprodotti di origine animale.

Dal 1° maggio 2003 tali norme si applicano nell'intera Unione Europea.

L'ambito di applicazione e gli obiettivi del regolamento sono stati esaminati nel corso di una conferenza organizzata a Bruxelles il 13 novembre 2002 dalla direzione generale Salute e tutela dei consumatori, alla quale hanno partecipato più di 150 persone (soggetti interessati, rappresentanti dei governi dell'UE e di paesi terzi).

Le crisi alimentari degli anni '90 hanno evidenziato il ruolo dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano nella propagazione di alcune malattie trasmissibili. Tali sottoprodotti non devono più entrare nella catena alimentare. Il presente regolamento stabilisce pertanto severe regole sanitarie sulla loro utilizzazione, al fine di garantire un elevato livello di salute e di sicurezza.

Il regolamento prevede inoltre metodi per l'utilizzazione o l'eliminazione dei prodotti di origine animale, nonché disposizioni più rigorose in materia di controllo e di tracciabilità. Il regolamento fissa inoltre le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere importati da paesi terzi.

Il nuovo quadro normativo europeo e nazionale delineatosi nell'ultimo decennio ha permesso di aumentare la sicurezza sanitaria legiferando con scrupolosità; a tal riguardo i continui controlli messi in atto, a livello nazionale, dalle diverse A.S.L. portano ad una corretta applicazione delle normative emanate e dalla repressione dei casi di inosservanza alla stessa.

Dott. Alessio Durastante

Pubblicato il 4 aprile 2009

Bibliografia

Claudio Maniero, *“Considerazioni generali sugli impianti di incenerimento degli animali morti in allevamento e gestione aziendale”*

D.P.R. n° 320 del 8 febbraio 1954 *“Regolamento di polizia veterinaria”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954

Mario Paiani *“Le norme relative gli scarti di origine animale: il Regolamento 1774/2002 e seguenti”*, Qualità e Sicurezza, settembre 2008

Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 *“recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”*, GU L 273 del 10.10.2002

Salvatore Parrino, Alfonso Piscopo *“Il destino degli animali in allevamento”*, Progresso Veterinario, gennaio 2005

Unità Rischi biologici della direzione generale Salute e tutela dei consumatori della Commissione europea *“Guida all'applicazione del nuovo regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo ai sottoprodotti di origine animale”*, Aprile 2004



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione